



SENT. 182/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Rita	LORETO	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Ida	CONTINO	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Luisa	de PETRIS	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **60827** del registro di segreteria, proposto da:

- **Neri Francesco**, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv. Rosalba Genovese e Adriano Casellato, con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma Viale Regina Margherita 290; indirizzi p.e.c.: avvocatogenovese@pecavvomaticassino.it; adrianocasellato@ordinevvocatiroma.org,

appellante principale

- **Evangelista Benedetto Mario**, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Alfredo Contieri - PEC: alfredocontieri@avvocatinapoli.legalmail.it, e dall'avv. Piero D'Orio - PEC avv.pierodorio@pecavvomaticassino.it

	SENT. 182/2024	2	
	elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Salvatore		
	Napolitano, in Roma, Corso Trieste n. 16,		
		<i>appellante incidentale</i>	
	contro		
	- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, in		
	persona del Procuratore regionale pro-tempore;		
	- Procura generale della Corte dei conti , in persona del Procuratore		
	generale pro-tempore,		
	avverso		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, n. 134/2023,		
	pubblicata il 28 febbraio 2023.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Nella pubblica udienza del 20 giugno 2024, con l'assistenza del segretario,		
	dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, udito il relatore, cons. Domenico Guzzi,		
	l'avv. Adriano Casellato, l'avv. Alfredo Contieri e il Vice Procuratore		
	generale, dott.ssa Emanuela Rotolo		
	FATTO		
	Con atto di citazione del 23 giugno 2022 sono stati convenuti in giudizio		
	dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio i signori Benedetto		
	Mario Evangelista, nella qualità di sindaco del Comune di Pignataro		
	Interamna dal 10 giugno 2006 al 28 settembre 2016 e di Responsabile del		
	servizio di Polizia municipale dal 1° gennaio 2011 al 7 luglio 2016; Francesco		
	Neri, nella qualità di responsabile dell'Ufficio finanziario di detto Comune dal		
	2011 al 2016 e di Vice Segretario comunale dal 2001, per essere condannati,		
	nella rispettiva percentuale del 70% e del 30 %, al pagamento di euro		

363.331,49 in favore del suddetto ente locale.

La Procura regionale esponeva che l'azione era stata avviata a seguito di una segnalazione di danno proveniente dal Commissario prefettizio del Comune di Pignataro Interamna, acquisita agli atti dell'Ufficio requirente in data 17 febbraio 2017, con la quale si denunciavano spese illecite riferibili al periodo 2011-2016, per: a) acquisto di carburante in uso agli automezzi comunali, per euro 96.858,22; b) pagamento di compensi a titolo di lavoro straordinario al personale della polizia locale, per euro 266.473,27.

All'esito dell'attività istruttoria condotta con l'ausilio della Guardia di Finanza-Nucleo di Polizia Tributaria di Frosinone, veniva accertato che le spese per il carburante erano conseguenti all'uso indiscriminato di carte di pagamento utilizzate in assenza di registri per la contabilizzazione dei relativi rifornimenti e, pertanto, in maniera del tutto incontrollata; riguardo al lavoro straordinario, la Procura erariale accertava l'illiceità dei compensi in considerazione delle somme corrisposte, a tal punto rilevanti che in taluni casi avrebbero consentito di triplicare lo stipendio mensile dei dipendenti beneficiari, ovviamente senza che dai cartellini marcatempo fosse stato possibile distinguere tra prestazioni di lavoro straordinario e prestazioni che tali non erano.

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale laziale, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti nella considerazione del fatto che il caso di specie fosse connotato da occultamento doloso del danno, nel merito li riconosceva entrambi responsabili, pertanto li condannava al pagamento in favore dell'ente di appartenenza del complessivo importo di euro 363.331,49, di cui euro 254.332,043 a carico del sig. Evangelista

Benedetto Mario ed euro 108.999,447, a carico del sig. Neri Francesco.

Avverso siffatta pronuncia i soccombenti si sono gravati d'appello.

Il sig. Neri sulla base dei seguenti motivi:

- *“Violazione art. 93, d.lgs. 267/2000. Violazione art. 1, legge 14.1.1994 n.*

20. Difetto assoluto di motivazione”. Secondo l'appellante, la sentenza

sarebbe erronea nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione. A

suo dire, l'occultamento doloso ravvisato dal primo giudice sarebbe del tutto

incompatibile con la ripartizione del danno operata dalla stessa Procura

regionale, la quale avrebbe fatto così intendere un addebito a titolo di colpa

grave e non di dolo, perché se così fosse stato si sarebbe dovuto procedere con

la domanda di una condanna in solido. Poiché, dunque, il dies a quo della

prescrizione sarebbe coinciso con la data del 26 maggio 2015 o, a tutto

concedere, con quella del 17 febbraio 2017, in cui la Procura regionale ha

acquisito la denuncia di danno redatta dal Commissario prefettizio il 14

febbraio 2017, in sentenza si sarebbe dovuta considerare la prescrizione di

tutte le spese effettuate nel quinquennio precedente.

- *“Violazione artt. 153 e 184 d.lgs. 267/2000 (TUEL). Violazione art. 7*

Regolamento contabilità Comune Pignataro Interamna. Contraddittorietà e

difetto di motivazione”. Secondo il Neri, il caso in esame sarebbe connotato

da un'acritica sovrapposizione della vicenda relativa al dissesto finanziario

2018. Il primo giudice avrebbe fatto derivare una sorta di automatismo tra il

dissesto e la responsabilità ai fini del danno in contestazione, ma in maniera

del tutto erronea in quanto l'appellante non avrebbe svolto alcun ruolo causale

ai fini del dissesto medesimo. La sentenza sarebbe, inoltre, insanabilmente

generica per il modo con cui ha dato conto delle responsabilità, giacché, dopo

aver individuato le condotte dannose del sindaco quale responsabile del servizio di Polizia locale con riferimento sia alle spese per carburante, sia a quelle per il lavoro straordinario dei Vigili urbani, avrebbe fatto seguire la responsabilità del Neri semplicemente sulla base della mera elencazione di norme disciplinanti la materia e sulla scorta di altrettanto generiche violazioni di “regole di buona amministrazione, buona gestione, contabilità pubblica”, senza quindi la puntuale individuazione della condotta causale.

- *“Violazione di tutte le norme e principi in tema di determinazione del danno erariale. Motivazione insufficiente ed illogica”*. Il primo giudice non solo avrebbe errato in tema di prescrizione e nel merito della riconosciuta responsabilità, ma avrebbe anche errato nel determinare il danno addebitabile, sia per quanto concerne l’uso indiscriminato delle carte-carburante, sia per il presunto danno da illegittimo pagamento di compensi per lavoro straordinario. In particolare, secondo l’appellante, il primo giudice si sarebbe limitato ad assumere in modo acritico i criteri di determinazione esposti al riguardo dalla Procura regionale.

In conclusione, il Neri ha chiesto:

- in via pregiudiziale, che sia dichiarata in tutto o in parte la prescrizione dell’azione di responsabilità;
- in via principale e nel merito, che siano esclusi gli addebiti a suo carico;
- in subordine, che sia dichiarata *incidenter tantum* la responsabilità per i medesimi fatti del dr. OMISSIS e del dr. OMISSIS, rispettivamente Segretario comunale e Revisore dei conti del Comune di Pignataro Interamna nonché, ove ritenuto, di tutti gli altri Segretari comunali, Revisori dei conti e Responsabili dei Servizi Polizia locale e Finanziario succedutisi negli anni dal

2011 al 2016.

Il sig. Evangelista ha formulato appello incidentale sulla base dei seguenti

motivi di impugnazione:

- *“Error in iudicando; Violazione o e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, della legge 92 del 1994; travisamento dei fatti ed illogicità manifesta”*.

L’appellante ha riproposto l’eccezione di prescrizione con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle prospettate dal sig. Neri.

- *“Error in iudicando: contraddittorietà, perplessità ed irragionevolezza della*

motivazione”. Con tale motivo di gravame, il deducente ha sostenuto che

riguardo alle spese di carburante, i relativi pagamenti hanno trovato completa

copertura nelle voci di bilancio degli esercizi finanziari di riferimento, così

come facilmente riscontrabile dai documenti contabili, dai quali peraltro

emergerebbe che i costi sostenuti non hanno mai superato gli stanziamenti di

spesa, col che gli acquisti sarebbero stati effettuati senza l’adozione di alcun

preventivo atto di liquidazione. Ciò spiegherebbe la *ratio* delle carte-

carburante, il cui impiego si inserirebbe nel perimetro dei contratti di

somministrazione e sarebbe reso legittimo dall’art.183, comma 2, del d.lgs

267 del 2000, a tenore del quale “per i contratti di somministrazione....se

l’importo della obbligazione non è predefinito nel contratto, con

l’approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione delle spese per un

importo pari al consumo per il quale l’informazione è disponibile”. Riguardo,

invece, alle spese per gli straordinari pagati ai Vigili urbani, l’appellante ha

sostenuto che il Comune di Pignataro Interamna ha corrisposto quanto dovuto

per remunerare servizi effettivamente straordinari, giacché svolti per: a) la

gestione di un autovelox mobile, installato quotidianamente, anche di

domenica e nei giorni festivi, sul tratto urbano della Superstrada Ausonia; b)

il controllo dell'intero territorio comunale, anche attraverso perlustrazione

notturna fino ad oltre le ore 24:00 di tutti i giorni, in stretta collaborazione con

la compagnia dei carabinieri di Pontecorvo e San Giorgio al Liri.

Conclusivamente, l'appellante ha chiesto:

- in via pregiudiziale, che sia dichiarata in tutto o in parte la prescrizione del credito erariale;

- nel merito, che sia escluso ogni addebito a suo carico;

- in subordine, che sia esercitato il potere di riduzione sul danno che il giudice d'appello dovesse ritenere addebitabile.

La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni in data 28 maggio 2024.

In via preliminare, l'Ufficio ha rappresentato che l'avv. Francesco Scittarelli, facente parte del collegio difensivo per l'appellante Neri, non risulta iscritto nell'elenco dei legali abilitati all'esercizio della professione forense dinanzi alle giurisdizioni superiori, pertanto il relativo mandato sarebbe da ritenersi insussistente.

Ancora in via preliminare, la Procura generale ha contestato i motivi di gravame riguardanti l'eccepita prescrizione.

Secondo la Procura generale, la sentenza di prime cure sarebbe sul punto scevra da vizi logico-giuridici, in quanto a fronte di un occultamento doloso del danno bene avrebbe fatto il giudice territoriale a individuare il *dies a quo* nella data in cui è stata acquisita dal requirente regionale la segnalazione di danno formulata dal Commissario prefettizio del Comune di Pignataro Interamna, ovvero il 17 febbraio 2017, per cui l'azione risulterebbe

tempestivamente esercitata grazie alla notifica degli atti di messa in mora effettuata nel quinquennio di legge.

Nel merito, la Procura generale ha poi dedotto l'infondatezza di tutte le altre censure formulate dagli appellanti sia sotto il profilo della condotta causale e dell'elemento soggettivo, che sotto quello della determinazione e della corretta ripartizione del danno, pertanto ha concluso per il rigetto degli appelli e per l'integrale conferma della sentenza impugnata.

In udienza, le parti hanno esposto gli scritti in atti, ribadendone le ragioni e chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

Considerato in

DIRITTO

I. In via preliminare, ai sensi dell'art. 184, coma 1, c.g.c., gli appelli devono essere riuniti, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

II. Sempre sul piano preliminare va esaminato il primo motivo di impugnazione, con il quale entrambi gli appellanti hanno riproposto l'eccezione di prescrizione del credito erariale già sollevata in primo grado e colà respinta.

Con argomenti sostanzialmente coincidenti, sia il sig. Neri che il sig. Evangelista hanno lamentato l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata sul rilievo che, contrariamente a quanto in essa rappresentato, nel caso di specie non ricorrerebbe alcuna situazione di occultamento doloso del danno, non potendosi ritenere correttamente motivata tale impostazione semplicemente muovendo dalla considerazione di fatto che a carico degli amministratori del Comune di Pignataro Interamna era stato adottato il decreto n. 14/2021 del 12 ottobre 2021, con il quale si era accertata la loro

responsabilità per il dissesto finanziario subito dall'ente locale (dissesto dichiarato con deliberazione commissariale n. 2 del 8.3.2018).

Secondo gli appellanti, il procedimento per il dissesto sarebbe del tutto differente da quello di responsabilità e perciò non potrebbe in alcun modo costituire il presupposto di un occultamento doloso, in quanto, pur a fronte della situazione finanziaria negativa che connotava il Comune negli anni di riferimento della citazione, non sarebbe stato comunque possibile configurare l'occultamento del danno semplicemente affasciando in tale situazione più esercizi ma senza alcun riferimento alle condotte che lo avrebbero determinato, così contravvenendo alla costante giurisprudenza contabile, che in tema di occultamento doloso invece richiederebbe la presenza di elementi comprovanti la volontà del presunto responsabile a non fare emergere il danno.

Di contrario avviso si è mostrata, come detto, la Procura generale, che con la memoria conclusionale in atti ha, invece, condiviso l'impostazione seguita nel primo grado di giudizio.

In proposito, prima di ogni altra considerazione, occorre in generale osservare che l'art. 1, co. 2, l. 20/1994 ha infatti previsto che *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*. Sicché, la regola codicistica, alla cui stregua *“la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*, di cui all'art. 2935 cc, è declinata, nel processo contabile, nella norma su espressa, a mente della quale, fuori dei casi di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione deve essere computato *“dalla data*

in cui si è verificato il fatto dannoso”.

La regola generale (SS.RR. 5/2007/QM e 14/2011/QM) ritiene che il fatto dannoso, integrante il *dies a quo* della prescrizione, non si perfezioni con il comportamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità da quello previsto dalle norme, circostanza questa attinente alla condotta, ma, come poc’anzi accennato, con il momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l' *eventus damni*, quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico, e si abilita il requirente all'esercizio dell' *actio damni*.

La giurisprudenza contabile, non diversamente da quella di legittimità (Cass. SU n. 23763/2011), ritiene che di danno esteriorizzato, percepibile e conoscibile, possa sicuramente opinarsi con riferimento al momento dell'esborso delle somme non dovute, quale definitiva dell'utilità considerata (Corte dei conti SS.RR. 12/1997, Sez. I 700/2014, 634/2010, Sez. II 296/2007). Anche in sede nomofilattica si è affermato che “*di decorrenza della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la condotta contra ius abbia prodotto l'evento dannoso avente i caratteri della concretezza e dell'attualità*”, *id est* il pagamento concretante la *deminutio patrimonii* (SS.RR. n. 14/2011/QM). In tal modo, la lesione patrimoniale si esteriorizza divenendo conoscibile dal danneggiato secondo un criterio di ordinaria diligenza (Corte conti SS.RR. n. 2/2003/QM, Sez. I n. 222/2019, Sez. II n. 190/ 2019, Sez.III n.20/2020).

Tale principio, come in precedenza evidenziato, soffre di eccezioni nelle non infrequenti ipotesi di “*occultamento doloso*” del danno, che impediscono l'esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità di esso secondo l'ordinaria diligenza e che richiedono l'esecuzione di accorte attività

finalizzate al disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze. In tali casi, il legislatore ha voluto affermare la regola dell'esercizio dell'azione e, conseguentemente, della decorrenza della prescrizione dal momento della “conoscenza effettiva”, in luogo della “conoscibilità obiettiva” (Corte conti, Sez. III, 98/2002, Sez. I, 427/2003, Sez. II, 377 e 498/2017), sussistendo un obiettivo impedimento all'esercizio del diritto da parte del suo titolare (Sez. III 114/2020). L'occultamento doloso, disciplinato all'art. 1, co. 2 l. n 20/1994, presuppone l'esistenza di un'attività consapevole del titolare del rapporto di servizio diretto a occultare il fatto generatore del danno erariale e un elemento obiettivo dato da una situazione che preclude la scoperta del fatto stesso (Sez. III n. 308/2016 e n.334/2017). A tale stregua, la condotta dell'occultamento, generalmente ulteriore, va cautamente differenziata dalla condotta dolosa di danno (quale *prius* quantomeno temporale), in cui il dolo è elemento strutturale dell'illecito contabile, mentre l'attività intenzionale di occultamento è per sua natura estrinseca all'elemento oggettivo del danno (Sez. III nn. 16 e 62/2020, Sez. II n. 646/2016). Pertanto, è richiesto un comportamento del responsabile, o di un terzo, che, pur potendo comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, deve tuttavia includere atti specificatamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora *in fieri*, oppure a nascondere un danno ormai prodotto (Corte conti Sez. I 432/2017, Sez. II n. 314/2020, Sez. III 474/2006), elementi qualificanti che possono essere integrati anche con un comportamento negativo. Di talché, l'occultamento doloso, quale condotta tesa a porre nell'ombra dell'impercettibile il fatto dannoso, può realizzarsi anche con un comportamento semplicemente omissivo avente “a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge” (Cass.

11348/1998, 2030/2010, 30798/2012, Corte conti Sez. I, 124/2004/A),

“serbato maliziosamente su alcune circostanze da chi abbia il dovere di farle conoscere” (Cass. pen. 41717/2009, 24340/2010).

Nel caso poi la condotta rilevante nel processo contabile costituisca anche reato, concorde giurisprudenza ritiene che il doloso occultamento possa ritenersi *in re ipsa*, integrato dalla condotta penale rilevante; sicché, *“in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti ”* (ex aliis SS.RR. 63/1996, Sez. I 651/ 2009, 64/2008, 498/2015, Sez. II 184/2004 e 65/2020, Sez. III 73/2007, 182/2013 e 43/2020).

Alla stregua di tali coordinate, ritiene il Collegio che il motivo possa trovare accoglimento nei termini di seguito spiegati.

A tale proposito occorre osservare sulla base della sentenza impugnata, che il giudice di prime cure, muovendo dall’indicato decreto n. 14/2021 dichiarativo del dissesto finanziario e trascrivendone ampi passaggi, ha rappresentato che:

a) *“il mancato rispetto ad opera degli amministratori del periodo in esame (2011-2016) degli obblighi di controllo e monitoraggio degli equilibri finanziari, e le conseguenti plurime criticità di gestione (tra cui - principalmente- la fittizia appostazione in bilancio di una mole rilevante di residui attivi, inesigibili, per proventi derivanti dalle contravvenzioni al Codice della Strada elevate mediante autovelox, causa di notevole contenzioso sfociato anche in un giudizio penale”*; b) *“la previsione di tali entrate ha consentito al Comune di Pignataro Interamna, per più esercizi, di*

costruire equilibri previsionali di gestione artefatti, garantendo all'amministrazione locale ... una correlata previsione di spesa più elevata rispetto alle effettive risorse finanziarie incamerate in bilancio, ingenerando quindi progressivi disavanzi di gestione e di amministrazione e soprattutto squilibri nella gestione di cassa, sempre più crescenti, sino alla intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario...”; c) “la condotta commissiva ed omissiva (è) consistita nell’aver deliberato bilanci non attendibili e veritieri, benché provvisti del parere favorevole degli uffici competenti e dell’organo di revisione, e non aver adottato adeguati interventi correttivi volti ad impedire il dissesto (aumento di residui passivi, mantenimento di residui attivi inesigibili, mancato perseguimento dell’equilibrio tra entrate e spese, frequente ricorso all’anticipazione di tesoreria senza previsione di modalità e tempi di rientro, mancata rilevazione di debiti fuori bilancio)”; d) “Di tale problematica erano a conoscenza il Sindaco, responsabile della Polizia municipale e gli amministratori, coinvolti anche nei giudizi penali riguardanti l’utilizzo dell’Autovelox, da cui sono derivate le sanzioni oggetto dei ruoli emessi dal Comune pari a euro 3.360.771,38, a fronte di minori importi riscossi negli anni di riferimento. Dagli atti risulta che il Sindaco era stato sollecitato dal Prefetto di Frosinone ad adottare interventi correttivi, in sede di formazione di bilanci, atteso l’elevato annullamento delle contravvenzioni a seguito dell’accoglimento dei ricorsi amministrativi dell’utenza. Tali circostanze confermano il pieno coinvolgimento degli organi di governo, sia in ordine alla carente e non trasparente ed efficace gestione dei ruoli e delle procedure coattive di riscossione, di cui va pertanto esclusa la buona fede in ordine alla veridicità, attendibilità e correttezza dei dati contabili sebbene

predisposti, è vero, dagli uffici finanziari, ma approvati dagli organi politici e di governo del Comune”; e) “con specifico riferimento ai debiti fuori bilancio, gli accertamenti istruttori hanno evidenziato la mancata segnalazione di debiti “occulti”... da parte dei responsabili dei Servizi di Area, ai fini del riconoscimento degli stessi, ai sensi dell’art. 194 del TUEL, nonché della mancata indicazione nelle Relazioni dell’organo di revisione, quest’ultimo avallando passivamente la segnalazione negativa del Responsabile finanziario circa la sussistenza di tali poste”; f) “sotto il profilo soggettivo, non vi è dubbio che ...sia da imputare alla scarsa comunicazione dei responsabili dei vari settori oltre che a carenze organizzative degli uffici amministrativi e finanziarie...”.

Da ciò, il primo giudicante ha dedotto una “notevole sciatteria nella gestione delle risorse pubbliche e la mala gestio addebitabile agli odierni convenuti per essere a conoscenza dell’esistenza di passività reali o potenziali...”, posto che “la confusione nella tenuta dei documenti contabili e l’omissione della rappresentazione in essi delle reali poste in bilancio, con spese sostenute dal Comune per l’acquisto di carburanti non adeguatamente giustificate (in quanto non documentate attraverso registri o sistemi di rendicontazione dei consumi) e spese sostenute per la retribuzione del lavoro straordinario del personale della Polizia locale non regolarmente contabilizzate (né attraverso i cartellini, né tramite sistemi di registrazione manuale degli ingressi e delle uscite), dimostrano l’occultamento doloso del danno”.

Orbene, che la situazione sopra descritta sia il frutto di una grave carenza nella cura degli interessi pubblici, di cui gli amministratori e i funzionari di un ente locale hanno il dovere di farsi carico, non vi possono essere dubbi; così come

del tutto appropriato appare l'uso da parte del primo giudice del sostantivo

“sciatteria” per descrivere le condotte osservate, in effetti assolutamente

contrarie a quelle esigibili sulla base ai doveri di servizio assunti con la carica

ricoperta ai fini dell'ordinata tenuta dei conti, a sua volta essenziale

per il buon andamento e la correttezza dell'attività gestionale, ma che da tutto

ciò potesse desumersi l'occultamento doloso del danno è tesi che non può

convincere.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale in proposito delineato,

deve infatti ravvisarsi l'inconsistenza della motivazione posta a sostegno

dell'assunto in questione, giacché una cosa è la sciatteria nella tenuta delle

scritture contabili e nella gestione delle poste di bilancio riferite a un dato

esercizio finanziario, altro è poter ricondurre a tali condotte situazioni volte a

impedire la conoscibilità di un danno.

La conoscibilità per spese ritenute dannose doveva infatti ritenersi tale per

l'ente danneggiato sin da momento del loro avveramento in ciascuno degli

esercizi finanziari presi in considerazione dall'atto di citazione, anche e

soprattutto nella considerazione del fatto che su dette scritture e sulla

documentazione amministrativa di corredo a esse, l'organo di revisione del

Comune di Pignataro Interamna aveva potuto esprimere i pareri di

competenza, appunto a fronte dell'insussistenza di qualsivoglia oggettivo

impedimento alla loro conoscibilità.

Pertanto, poiché risulta che nei confronti degli odierni appellanti si è

provveduto alla costituzione in mora a cura della Guardia di Finanza su delega

della Procura regionale, con atti notificati il 5 maggio 2020 al sig. Evangelista

e il 26 maggio 2020 al sig. Neri, in assenza di precedenti atti interruttivi della

prescrizione, la stessa deve ritenersi maturata per tutte le spese dannose effettuate anteriormente al mese di maggio 2015.

Ne consegue che sul danno quantificato per le spese di carburante in euro 96.858,22, la quota riferibile ad un anno e mezzo del periodo di sei anni intercorrente dal 2011 al 2016 non coperta da prescrizione è pari ad euro 24.214,55 (euro 96.858,22:6x1,5), mentre per ciò che concerne il danno da spese indebite per prestazioni straordinarie pari in citazione ad euro 266.473,27, la quota riferibile con analogo ragionamento al periodo non coperto da prescrizione è da quantificarsi in euro 66.618,32 (euro 266.473,27:6x1,5).

Concludendo sul punto della prescrizione, il danno che avrebbe potuto essere legittimamente contestato non poteva comunque superare l'importo di euro 90.832,87 (euro 24.214,55 + euro 66.618,32).

III. Nel merito, alla luce della documentazione in atti, i motivi di gravame con i quali entrambi gli appellanti mirano a fare emergere l'insussistenza dei requisiti fondanti la responsabilità loro addebitata, devono ritenersi privi di fondamento.

Trattando della prescrizione, il Collegio si è già concretamente espresso sulla grave negligenza che ha connotato le condotte, resa tanto più evidente dal fatto che nessun controllo e/o misura di tutela delle carte-carburante e delle attività di prestazioni straordinarie dichiarate dai dipendenti beneficiari e regolarmente poste in pagamento è stato messo in atto, pur potendo, sia l'Evangelista nella qualità di sindaco, che il Neri nella veste di responsabile del servizio di Polizia municipale, sovrintendere ciascuno e per quanto di competenza a tutte le attività di spesa rivelatesi pregiudizievoli per l'ente

locale.

Ma l'inescusabile disinteresse da valutarsi alla stregua della grave negligenza

foriera di responsabilità non ha riguardato i soli Evangelista e Neri.

In un contesto connotato da gravi lacune e disordine gestionale, che a sua volta

ha fatto da sfondo a ripetute spese foriere di danno, il Collegio non può

esimersi dal considerare il grave disinteresse verso tale stato di cose mostrato

da coloro che, ricoprendo posizioni di vertice nel quadro dell'organizzazione

amministrativa dell'ente e di organi deputati al controllo interno, hanno in tal

modo concorso al consolidarsi di una situazione di *mala gestio* con una

condotta evidentemente contraria ai loro doveri di ufficio improntati

all'esercizio della direzione, sovrintendenza e controllo.

Ci si riferisce alla posizione dei segretari comunali e dell'organo di revisione,

le cui funzioni devono essere logicamente considerate in maniera

inversamente proporzionale alle dimensioni dell'ente locale interessato e del

suo apparato organizzativo: quanto più esse sono ridotte e prive di figure di

elevata professionalità tecnico-amministrativa, tanto più nei fatti il ruolo di

dette figure è destinato a essere incisivo nell'attività gestionale.

Tenendo dunque conto dell'apporto causale di tali soggetti, il danno sopra

calcolato a seguito della prescrizione in euro 90.832,87, deve essere

definitivamente quantificato in complessivi euro 70.000,00.

Pertanto, le percentuali di riparto accolte dal primo giudice e ritenute

meritevoli di conferma del 70 e del 30 per cento rispettivamente a carico

dell'Evangelista e del Neri, il suddetto danno va addebitato al primo

nell'importo di euro 49.000,00 e al secondo in quello di euro 21.000,00.

In conclusione, gli appelli devono essere parzialmente accolti, ma la conferma

	SENT. 182/2024	18	
	della sentenza di primo grado in punto di responsabilità degli appellanti ne		
	determina la soccombenza quanto alle spese, ex art. 31 c.g.c.		
	P.Q.M.		
	La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,		
	definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli in epigrafe, in parziale		
	accoglimento degli stessi quanto alla prescrizione, condanna il sig.		
	Evangelista Benedetto Mario e il sig. Neri Francesco al rispettivo pagamento		
	in favore del Comune di Pignataro Interamna di euro 49.000,00 ed euro		
	21.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data di effettuazione delle spese		
	e interessi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.		
	Condanna gli appellanti alle spese del grado, che sino alla pubblicazione del		
	presente provvedimento si liquidano in euro 144,00		
	(CENTOQUARANTAQUATTRO/00).		
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.		
	L'Estensore	Il Presidente	
	Domenico Guzzi	Rita Loreto	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 12 LUGLIO 2024		
	Il Dirigente		
	(Dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		